SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 177**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° agosto 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

1985

1986

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero del tesoro

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 24 giugno 1986, n. **4284.**

Trasmissione del decreto ministeriale 24 aprile 1986 e dell'ordinanza ministeriale 24 giugno 1986.

86A5049

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232 non convertito in legge per voto del Senato

Nella seduta del 30 luglio 1986 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 93 del regolamento il disegno di legge n. 1905 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 1986), concernente misure urgenti per il settore dei trasporti locali».

86A5976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1985, n. 1128.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 37, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

filosofia del diritto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 102

86G0752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1985, n. 1129.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 68, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli con le intitolazioni come segue:

Normativa generale

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Art. 69. — Nell'Università della Calabria sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali: informatica.

Art. 70. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di

secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 71. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio di scuola.

Art. 72. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 73. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 74. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 75. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 76. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 77. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 78. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 79. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 80. — È istituita una scuola diretta a fini speciali di informatica presso l'Università della Calabria.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati.

La scuola rilascia il diploma in informatica.

Art. 81. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede 250 ore di insegnamento e 250 ore di attività pratiche guidate.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza, a norma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la durata del corso è prorogabile a tre anni.

In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza si potranno avere iscrizioni separate, con le modalità di cui al successivo art. 3, per un massimo di duecentocinquanta studenti per ogni anno di corso, oltre agli studenti ripetenti.

Art. 82. — Poiché la struttura dell'eventuale sistema di istruzione a distanza potrà essere basata su una rete di centri di supporto territoriali, fermi restando i disposti degli articoli precedenti, potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a tali centri. Le modalità di assegnazione degli studenti a distanza alle strutture di supporto sono definite nel bando annuale di concorso.

Art. 83. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali, cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti elettrico, di matematica e di sistemi.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 84. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzione di matematica;

introduzione agli algoritmi e alla programmazione;

architettura degli elaboratori;

linguaggi e metodi di programmazione;

due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;

basi di dati;

sistemi informativi;

tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazioni della ricerca operativa;

applicazioni gestionali;

automazione degli uffici;

automazione industriale;

elementi di elettronica;

elementi di progettazione di sistemi digitali;

fondamenti di informatica;

matematica computazionale;

probabilità e statistica;

sistemi operativi;

telematica e sistemi distribuiti.

Gli insegnamenti di sistemi per l'elaborazione dei dati e di sistemi informativi sono a prevalente carattere tecnico pratico.

Art. 85. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali. Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza e la durata del corso venga prorogata a tre anni il consiglio della scuola indicherà la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni del corso a distanza.

Art. 86. — L'attività pratica comporta esercitazioni pratiche guidate e al calcolatore relative alle materie di insegnamento.

Art. 87. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali dell'ultimo anno. Tale tirocinio ha la durata di almeno 80 ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software.

Art. 88. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio.

Art. 89. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 75

86G0753

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. 1130.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 20, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

chemioterapia;
clinica pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1986
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 284

86G0782

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1986, n. **423.**

Approvazione del regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

IL PRESIDENTE SUPPLENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 86, comma primo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1986, n. 244, sull'esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto l'art. 22, comma quarto, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in base al quale devono essere stabiliti i criteri e le modalità di ammissione alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché essere determinate le strutture e l'ordinamento della Scuola con apposito regolamento;

Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lettera *a)*, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Ritenuto di dover comunque assicurare alla Scuola, mediante le opportune norme di regolamento, una struttura ordinamentale che per livello e dotazioni sia valida espressione di mediazione della rappresentatività delle forze di polizia, anche al fine di rendere efficace nel tempo la rotazione della direzione della medesima;

Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1986;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

1. È approvato l'annesso regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, visto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1986

FANFANI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 30

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA

Titolo I
ISTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1.
Scuola di perfezionamento per le forze di polizia

La Scuola di perfezionamento per le forze di polizia provvede all'espletamento dei corsi di alta formazione e aggiornamento previsti dall'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

La Scuola, che ha sede in Roma, è istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e dipende dall'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia.

Alla gestione contabile e patrimoniale della Scuola provvede la direzione centrale per gli istituti di istruzione del Dipartimento della pubblica sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 15, terzo comma.

Art. 2.
Attività della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia

La Scuola di perfezionamento per le forze di polizia attende allo svolgimento dei seguenti corsi:

corsi di alta formazione diretti a perfezionare la preparazione scientifico-professionale dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia e ad affinarne le capacità decisionali attraverso l'acquisizione di metodologie e tecniche comuni nei settori dell'organizzazione, dello sviluppo e del coordinamento delle attività istituzionali;

corsi di aggiornamento, per l'acquisizione di nuove normative e tecniche direzionali, organizzative ed operative.

I corsi hanno, altresì, lo scopo di integrare anche mediante lo sviluppo di temi monografici di particolare rilevanza, le concoscenze reciproche delle singole forze di polizia.

La Scuola mantiene, rafforza ed estende la reciproca conoscenza delle forze di polizia ai fini del loro migliore coordinamento.

La Scuola attende allo svolgimento delle connesse attività di studio, documentazione, ricerca e sperimentazione.

Per le esigenze delle forze di polizia, la Scuola può organizzare incontri e convegni di studio, avvalendosi della collaborazione di università, istituti culturali ed enti specializzati, sia italiani che stranieri.

Art. 3.
Piano di studi e programma dei corsi

Il piano degli studi e i programmi dei corsi di alta formazione e di aggiornamento da tenersi presso la Scuola sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lettera *f*), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza stabilisce annualmente con proprio decreto, sentiti i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il calendario-programma dei corsi di alta formazione e di aggiornamento da tenersi presso la Scuola.

Art. 4.
Ammissione ai corsi di alta formazione

Ai corsi di alta formazione sono ammessi per una sola volta nella carriera, salvo quanto disposto nel successivo art. 29, comma settimo:

a) funzionari dei ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto;
b) ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con grado non inferiore a tenente colonnello;
c) ufficiali superiori del Corpo degli agenti di custodia;
d) ufficiali del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore all'ottava.

Ciascuna amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dal precedente comma, sceglie per ogni corso le fasce nell'ambito di una o più qualifiche o di uno o più gradi entro cui individuare i frequentatori.

Le singole amministrazioni valutano i requisiti e i titoli dei funzionari e degli ufficiali sulla base dei criteri sottoindicati:

possesso di elevati requisiti morali, intellettuali, culturali, professionali e di carattere che si compendiano nell'aver riportato, negli ultimi tre anni, nei documenti caratteristici personali, il giudizio o la qualifica di ottimo, eccellente o qualifica equiparata;

compimento, ove prescritti per l'avanzamento alla qualifica o al grado superiore, dei periodi di direzione o comando di uffici o reparti in base ai rispettivi ordinamenti e regolamenti;

assenza negli ultimi due anni di sanzioni disciplinari;

non sottoposizione a procedimento penale o disciplinare;

comportamento professionale, durante la carriera, con particolare riguardo alla qualità delle funzioni esercitate nella direzione o comando di uffici o reparti o relative ad attribuzioni specifiche nonchè al servizio prestato anche in altri incarichi;

doti di cultura con particolare riguardo ai risultati di esami e corsi;

a parità di merito prevale l'anzianità di ruolo.

L'amministrazione effettua la scelta con motivato giudizio fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio.

I funzionari e gli ufficiali non ammessi ad un corso per imprescindibili esigenze di servizio possono essere ammessi ad uno dei corsi successivi semprechè siano ancora in possesso dei prescritti requisiti e titoli.

Art. 5.

Ammissione ai corsi di aggiornamento

Ai corsi di aggiornamento sono ammessi, anche per più volte nella carriera, i funzionari e gli ufficiali delle forze di polizia.

Per l'ammissione ai corsi di aggiornamento si osservano le disposizioni stabilite dal precedente art. 4, commi secondo e seguenti.

Art. 6.

Ammissione di uditori ai corsi

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, può ammettere alla frequenza dei corsi di alta formazione e di aggiornamento funzionari direttivi ed ufficiali superiori di forze di polizia straniere, in qualità di uditori.

Il Ministro dell'interno può, in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, revocare l'ammissione di cui al precedente comma.

Il direttore della Scuola ha facoltà, per motivi di riservatezza, di limitare la partecipazione degli uditori ad alcune attività didattiche ed alla consultazione di documenti o pubblicazioni disponibili per i frequentatori nazionali.

In ogni caso, il numero degli uditori non può superare il decimo del numero dei funzionari ed ufficiali delle forze di polizia nazionali ammessi a ciascun corso.

Art. 7.

Attività didattiche

Le attività didattiche espletate con metodo interdisciplinare, favorendo l'attiva partecipazione dei frequentatori dei corsi, comprendono lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti guidati dai docenti nonchè visite e viaggi di istruzione, anche all'estero.

Art. 8.

Corpo docente

I docenti della Scuola, distinti in titolari ed aggiunti, costituiscono il corpo docente.

Gli incarichi possono essere attribuiti a docenti universitari, magistrati e docenti di istituti specializzati, funzionari della pubblica amministrazione e ufficiali delle forze armate e delle forze di polizia nonchè ad esperti di singole discipline sia italiani che stranieri.

I docenti titolari sono responsabili della trattazione della materia loro assegnata e curano il coordinamento della relativa attività didattica avvalendosi della collaborazione dei docenti aggiunti.

I docenti aggiunti possono essere anche incaricati dal docente titolare di tenere lezioni, di seguire le esercitazioni e di provvedere alla verifica del profitto dei frequentatori.

Gli incarichi di insegnamento, che sono rinnovabili, sono conferiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di concerto con i Ministri competenti, sentito il consiglio direttivo della Scuola di cui al successivo art. 20.

Le misure dei compensi e dei rimborsi spese per gli incarichi concernenti le attività didattiche e per la partecipazione a commissioni d'esame, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro; esse, comunque, non possono essere superiori a quelle previste per i docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 9.

Svolgimento dei corsi

I corsi di alta formazione hanno la durata di un anno accademico, comunque non inferiore a nove mesi.

I corsi di aggiornamento non possono avere durata inferiore ai trenta giorni.

I frequentatori dei corsi sono considerati in servizio a tutti gli effetti. In relazione al numero, ove occorra, sono ripartiti in più sezioni didattiche.

I frequentatori e gli uditori effettuano studi e ricerche su ogni materia che forma oggetto di insegnamento o su specifiche tematiche riferendo oralmente o con relazione scritta.

Sulle relazioni orali o scritte viene espresso un giudizio di «ottimo», «buono», «sufficiente» ovvero «insufficiente» accompagnato da una sintetica motivazione. Il giudizio concorre alla valutazione finale di cui al successivo art. 12.

Le relazioni scritte sono conservate agli atti della Scuola.

Art. 10.

Esame finale dei corsi di alta formazione

Al termine dei corsi di alta formazione, i frequentatori e gli uditori sostengono un esame finale su almeno tre materie estratte a sorte dai medesimi al momento dell'esame.

L'esame e sostenuto dinanzi ad una commissione eventualmente articolata in sottocommissioni, nominata con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il consiglio direttivo della Scuola.

La commissione è presieduta dal direttore della Scuola ed e composta dai docenti delle materie oggetto d'insegnamento, da un rappresentante di ciascuna delle forze di polizia i cui funzionari e ufficiali abbiano partecipato al corso, di grado non inferiore a quello dei frequentatori, designato per la Polizia di Stato dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza dai rispettivi comandanti generali, per il Corpo degli agenti di custodia dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia e per il Corpo forestale dello Stato dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Della commissione fa parte, altresì, un rappresentante dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia designato dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o ufficiale in servizio presso la Scuola.

La commissione formula per ciascun frequentatore ed uditore un giudizio con gli stessi criteri di cui al precedente art. 9, penultimo comma.

L'esame si intende superato se il frequentatore o uditore abbia ottenuto un giudizio non inferiore a sufficiente.

I frequentatori e gli uditori, che, per comprovati motivi di servizio, di salute o di famiglia, non abbiano potuto sostenere gli esami finali nella sessione ordinaria sono ammessi ad una sessione straordinaria.

Art. 11.

Colloquio finale dei corsi di aggiornamento

Al termine dei corsi di aggiornamento i frequentatori e gli uditori sostengono dinanzi ad una commissione un colloquio finale sulle materie e sulle tematiche oggetto del corso.

Per la composizione e l'articolazione della commissione, per la formulazione del giudizio nei confronti di ciascun frequentatore o uditore, per il superamento del colloquio e per l'ammissione alla sessione straordinaria, si applicano gli stessi criteri e modalità previsti per i corsi di alta formazione.

Art. 12.

Valutazione finale complessiva dei corsi di alta formazione e aggiornamento

Al termine dei corsi di alta formazione e aggiornamento, la commissione formula per ciascun frequentatore o uditore una valutazione di idoneità, tenuto conto dei giudizi già espressi durante lo svolgimento dei corsi e in sede di esame o colloquio finale.

La valutazione complessiva è formulata classificando i frequentatori o gli uditori a seconda che abbiano seguito il corso con «segnalato profitto», «con buon profitto», «con sufficiente profitto» ovvero «con insufficiente profitto».

Non superano i corsi coloro che sono stati classificati «con insufficiente profitto».

Titolo II

ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 13.

Direttore

Il direttore della Scuola, scelto tra i prefetti o tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno.

L'incarico ha la durata di un triennio e non è rinnovabile ed è conferito a turno al personale indicato nel precedente comma.

Il direttore della Scuola:

sovrintende a tutte le attività della Scuola;

è responsabile dell'alta formazione e dell'aggiornamento dei frequentatori;

assicura il coordinamento dei servizi e degli uffici della Scuola;

emana le direttive per il buon andamento organizzativo, amministrativo didattico e disciplinare della Scuola;

redige al termine di ciascun anno accademico, una relazione sull'andamento e sui risultati delle attività didattiche, organizzative ed amministrative formulando se necessario, osservazioni e proposte;

assolve le altre funzioni previste nel presente regolamento e nei decreti ministeriali emanati in attuazione del medesimo.

Art. 14.

Ordinamento

Alle dipendenze del direttore sono costituiti un servizio affari generali, del personale e logistici ed un servizio studi, ricerche e corsi.

Art. 15.

Servizio affari generali, del personale e logistici

Il servizio affari generali, del personale e logistici è retto da un dirigente superiore, o ufficiale di grado equiparato, delle forze di polizia o dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il servizio è articolato in:

ufficio affari generali e del personale che cura gli affari generali, il personale, le pubbliche relazioni e il servizio sanitario;

ufficio affari amministrativi che cura la gestione amministrativa e contabile e provvede ai servizi patrimoniali comprensivi del magazzino di servizio e dell'economato, ai servizi per la manutenzione e pulizia dei locali e delle infrastrutture.

Il direttore del servizio affari generali, del personale e logistici assolve le funzioni di vice direttore della Scuola ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile della stessa.

Art. 16.

Servizio studi, ricerche e corsi

Il servizio studi, ricerche e corsi è retto da un dirigente superiore o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia.

Il servizio studi, ricerche e corsi è articolato in:

ufficio studi, sperimentazioni, ricerca e documentazione, che cura la programmazione e l'organizzazione dei corsi; l'elaborazione e l'aggiornamento dei programmi delle singole materie; la sperimentazione di nuovi moduli didattici; la biblioteca ed i laboratori tecnico-scientifici; la ricerca nei settori d'interesse dell'alta formazione e dell'aggiornamento e predispone la documentazione e le pubblicazioni necessarie per ciascuna delle materie di insegnamento. L'ufficio provvede, altresì, all'organizzazione di incontri e convegni di studi per le esigenze interforze;

ufficio corsi che cura lo svolgimento dei corsi di alta formazione ed aggiornamento, seguendo lo sviluppo delle attività didattiche, l'aderenza ai programmi ministeriali, controllando la disciplina ed il profitto dei frequentatori e degli uditori. Cura, altresì, i rapporti con i docenti.

Al termine di ciascun corso, il direttore del servizio studi, ricerche e corsi trasmette al direttore della Scuola una relazione sull'andamento e sui risultati delle attività didattiche, nonchè sul rendimento dei frequentatori e degli uditori.

Art. 17.

Nomina

I direttori dei servizi provenienti dall'Amministrazione civile dell'interno o dalla Polizia di Stato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; i direttori provenienti dalle altre forze di polizia sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri competenti.

Art. 18.

Dotazioni organiche

Gli organici dei singoli servizi sono fissati con decreto del Ministro dell'interno, nei limiti delle dotazioni organiche ordinarie.

Art. 19.

Organi collegiali

Gli organi collegiali della Scuola sono:

a) il consiglio direttivo;
b) il collegio dei docenti;
c) il consiglio d'istituto.

Art. 20.

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è presieduto dal vice capo della polizia che sovrintende all'attività di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia ed è composto da:

a) vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

b) comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza;

c) direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia;

d) direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) direttore dell'ufficio per il coordinamento e pianificazione delle forze di polizia;

f) direttore degli istituti d'istruzione del Dipartimento della pubblica sicurezza;

g) direttore della Scuola;

h) due professori ordinari di materie giuridiche, storiche ed economiche, designati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore del servizio affari generali, del personale e logistici.

Il consiglio direttivo avanza e formula pareri sui seguenti argomenti:

andamento generale della Scuola;
svolgimento dei corsi;

piani di studio e programmi in base alle proposte del collegio dei docenti;

articolazione e composizione delle commissioni per le prove finali;

metodi didattici;

determinazione del contingente numerico dei docenti titolari ed aggiunti e scelta dei medesimi;

incontri e convegni di studio;

ogni altra questione in campo didattico, ordinamentale, organizzativo e logistico che il direttore della Scuola ritenga di sottoporre al consiglio.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente all'inizio e al termine dell'anno accademico, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno tre membri. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza di due terzi dei componenti.

Le proposte e i pareri del consiglio sono espressi a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 21.

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è un organo consultivo del direttore della Scuola.

Del collegio, che è presieduto dal direttore della Scuola, fanno parte tutti i docenti delle materie di insegnamento nonchè il direttore del servizio studi, ricerche e corsi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Scuola.

Il collegio dei docenti:

dà pareri sullo svolgimento dei corsi, sull'attuazione del piano di studi e sul contenuto dei programmi dei corsi;

formula proposte in ordine ai testi da adottare, all'aggiornamento dell'attività didattica e all'acquisizione alla biblioteca della Scuola di libri, riviste ed ogni altra pubblicazione ritenuta pertinente alle materie oggetto di insegnamento;

designa i propri rappresentanti in seno al consiglio di istituto;

sottopone al direttore le questioni eventualmente sollevate dai docenti;

esprime parere su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al collegio stesso.

Il collegio è convocato dal direttore della Scuola all'inizio ed alla fine di ogni anno accademico ed almeno una volta a trimestre ed ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Il collegio dei docenti delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Per la validità delle sedute del collegio è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti.

Art. 22.

Consiglio d'istituto

Il consiglio d'istituto è organo di collaborazione tra docenti, frequentatori e uditori dei corsi.

Il consiglio è presieduto dal direttore della Scuola ed è composto:

dai direttori dei servizi della Scuola;

da tre docenti della Scuola designati dal collegio dei docenti;

dal funzionario e dall'ufficiale frequentatore più anziano di ogni forza di polizia partecipante ai corsi di alta formazione e dall'uditore più anziano.

Il consiglio d'istituto formula al direttore della Scuola la proposta in ordine alle iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, sul funzionamento della biblioteca, sull'uso delle attrezzature didattiche nonchè sul funzionamento dei servizi generali della Scuola e su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al consiglio stesso.

Il consiglio si riunisce, di massima, una volta al mese su convocazione del direttore della Scuola.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di due terzi dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti, prevale quello del direttore.

Titolo III

DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI, DEI FREQUENTATORI E DEGLI UDITORI

Art. 23.

Attività didattica dei docenti

I docenti nell'espletamento dell'incarico loro conferito, si attengono agli indirizzi didattici, al calendario-programma dei corsi ed agli orari stabiliti.

Sono tenuti a prestare la loro collaborazione con diligenza e puntualità, riferendo al direttore del servizio studi, ricerche e corsi sull'andamento delle lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti, visite e viaggi di istruzione nei quali sono impegnati nonchè sul profitto dei frequentatori e su ogni novità che ritengono degna di menzione.

I docenti hanno diritto ai compensi e rimborsi spese secondo quanto stabilito dal precedente art. 8.

Art. 24.

Partecipazione dei docenti alle commissioni di esami ed agli organi collegiali della Scuola

I docenti sono tenuti, salvo giustificato impedimento, a partecipare alle riunioni delle commissioni di esami di cui ai precedenti articoli 10 e 11 nonchè a quelle del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto.

I docenti devono dare tempestivo preavviso alla direzione della Scuola dell'occasionale loro impossibilità alla suddetta partecipazione, designando i rispettivi sostituti.

Art. 25.

Disciplina durante le attività didattiche

I docenti, con la collaborazione, ove occorra, di un funzionario od ufficiale della Scuola designato dal direttore del servizio studi per l'assistenza allo svolgimento delle attività didattiche, contribuiscono alla disciplina delle stesse ed annotano, sull'apposito registro di corso, gli argomenti trattati di volta in volta.

I docenti non possono accordare ai frequentatori permessi orari o giornalieri per assentarsi dalle attività didattiche.

Art. 26.

Doveri dei frequentatori e degli uditori

I frequentatori e gli uditori dei corsi sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni impartite per il buon andamento dell'attività didattica, di studio e ricerca, nonchè degli altri servizi generali messi a loro disposizione.

Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'integrità dei locali, degli arredi, dei beni e delle infrastrutture della Scuola. Hanno l'obbligo di partecipare a tutte le attività didattiche alle quali sono ammessi osservando l'orario stabilito.

Art. 27.

Permessi e congedi

I frequentatori possono chiedere al direttore della Scuola, per iscritto, permessi per gli stessi motivi per cui è consentito, secondo i rispettivi stati giuridici, di fruire del congedo straordinario o di licenze speciali.

Il servizio studi, ricerche e corsi, mensilmente, dà notizia dei permessi accordati alle amministrazioni di appartenenza dei richiedenti.

I frequentatori e gli uditori che per qualunque ragione si allontanino dalla Scuola per oltre dodici ore consecutive sono tenuti a comunicare alla direzione del servizio studi, ricerche e corsi la loro reperibilità.

Ai fini della concessione dei permessi di cui al primo comma, agli uditori si applicano le disposizioni previste per i frequentatori dei corsi appartenenti alla Polizia di Stato.

I frequentatori e gli uditori hanno diritto a godere del congedo ordinario durante i periodi per i quali è programmata la sospensione dell'attività didattica.

Art. 28.

Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche è fissato dal direttore della Scuola.

Tale orario, durante il periodo di frequenza dei corsi costituisce, ad ogni effetto, per i partecipanti ai corsi stessi, l'orario giornaliero di servizio.

Art. 29.

Disciplina e dimissione dai corsi

Ferme restando le disposizioni concernenti la disciplina, applicabili ai frequentatori in quanto appartenenti alle singole forze di polizia, il direttore della Scuola comunica al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza ed alle competenti amministrazioni quanto possa avere rilevanza ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Sono espulsi dai corsi i frequentatori appartenenti alla Polizia di Stato che abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, i frequentatori appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo degli agenti di custodia ai quali sia stata irrogata una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore nonchè i frequentatori appartenenti al Corpo forestale dello Stato cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della riduzione di stipendio.

Sono espulsi dai corsi gli uditori che si siano resi responsabili di comportamenti gravemente lesivi del prestigio dello Stato italiano, delle forze di polizia e della Scuola o che non osservino le norme del presente regolamento o le disposizioni impartite dal direttore della Scuola.

L'espulsione dai corsi è disposta con decreto del Ministro dell'interno su motivata proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

I frequentatori e gli uditori espulsi dal corso per i motivi di cui ai commi precedenti non possono esservi riammessi.

Con decreto del Ministro dell'interno, sono dimessi dai corsi i frequentatori e gli uditori rimasti assenti per qualsiasi ragione per un periodo di tempo, anche non continuativo, pari ad un terzo delle giornate di attività didattica previste per il corso.

Le assenze dovute a gravi motivi di servizio non vengono computate nel calcolo anzidetto, se non nei limiti di eccedenza dei trenta giorni complessivi.

Qualora l'assenza sia stata determinata da gravi motivi di servizio, di salute ovvero, per il personale femminile, per i motivi di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, i frequentatori e gli uditori possono essere ammessi ad un corso successivo sempre che siano ancora in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 30.

Trattamento ecnomico

Ai frequentatori dei corsi compete il trattamento economico ordinario ed eventuale nonchè gli altri assegni ed indennità previsti dalle vigenti disposizioni per il personale in servizio, eccettuate quelle connesse a servizi e funzioni di carattere speciale.

L'onere derivante dalla corresponsione della indennità di missione in Italia ed all'estero nei riguardi dei frequentatori è a carico delle singole amministrazioni di appartenenza.

L'onere derivante dalla corresponsione della indennità di missione in Italia ed all'estero al personale del quadro permanente della Scuola e dei docenti è a carico del Ministero dell'interno.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E VARIE

Art. 31.

Dotazioni della Scuola e spese per il funzionamento

Nelle spese per il funzionamento della Scuola sono comprese quelle relative ai compensi ai docenti per le attività didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali, nonchè quelle concernenti ogni altra attività didattica; l'ordinaria manutenzione dei locali, arredi, infrastrutture; la pubblicazione di dispense; l'acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e l'incremento del patrimonio della biblioteca; i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi didattici diversi; la fornitura di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto; le attività di rappresentanza; la manutenzione delle attrezzature dei laboratori e del centro stampa e riproduzione.

Alle altre spese eventualmente occorrenti si provvede ordinariamente con i fondi stanziati nei diversi capitoli amministrati dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le dotazioni iniziali di locali, arredi, infrastrutture, laboratori, mezzi e strumenti, compresi il centro stampa e riproduzione, la biblioteca, i sussidi audiovisivi e quanto altro occorrente per il regolare inizio dell'attività della Scuola e dell'annesso convitto sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno e le relative spese gravano sui fondi stanziati per il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 32.

Testi di studio e sussidi didattici

La Scuola fornisce ai frequentatori e agli uditori i testi di studio e mette a disposizione le attrezzature utili e necessarie per l'insegnamento.

Art. 33.

Biblioteca

Nella Scuola è costituita, nell'ambito dell'omonima sezione, una biblioteca con pubblicazioni, anche periodiche, italiane e straniere, relative ai temi ed alle materie di diretto interesse per i frequentatori del corso ed il personale del quadro permanente, con particolare riguardo alle materie oggetto d'insegnamento e ai metodi didattici.

La cura della biblioteca è affidata ad un funzionario o ad un ufficiale della Scuola in qualità di direttore della sezione biblioteca.

Il direttore della sezione biblioteca, in ottemperanza alle apposite disposizioni emanate dal direttore della Scuola, provvede alla custodia delle opere e dei volumi, alla formazione ed all'aggiornamento del catalogo, dei registri e degli schedari, alle attività concernenti la acquisizione di opere e l'abbonamento a pubblicazioni periodiche ed alla loro classificazione e collocazione; alla consultazione ed al prestito ai docenti, ai partecipanti ai corsi ed al personale in servizio nella Scuola; alla manutenzione e gestione delle pertinenti attrezzature.

Art. 34.

Convitto

Nella Scuola è costituito un convitto presso il quale si provvede a fornire vitto e alloggio al personale che al medesimo viene ammesso secondo quanto previsto dal successivo art. 36.

Il vitto e l'alloggio sono forniti gratuitamente ai frequentatori dei corsi di alta formazione e di aggiornamento.

Nella concessione dell'indennità di missione si tiene conto della fornitura gratuita di vitto e alloggio secondo le vigenti norme in materia.

Art. 35.

Titolo e distintivo

Ai frequentatori e agli uditori che hanno superato con esito positivo il corso di alta formazione presso la Scuola è conferito il titolo di Scuola di perfezionamento per le forze di polizia (t.SFP).

Il titolo dà diritto a fregiarsi di un distintivo metallico corrispondente al modello che sarà approvato con un apposito decreto del Ministro dell'interno d'intesa con i Ministri interessati.

Ai frequentatori e agli uditori dei corsi di alta formazione e di aggiornamento, che abbiano superato i corsi, viene rilasciato un diploma dal Ministro dell'interno.

Art. 36.

Varie

All'amministrazione e al funzionamento del convitto di cui al precedente art. 34 provvede il servizio affari generali, del personale e logistici secondo le disposizioni vigenti in materia.

Al convitto sono ammessi i frequentatori dei corsi di alta formazione e di aggiornamento.

I frequentatori residenti a Roma possono chiedere di essere esonerati dal convitto. L'autorizzazione è concessa dal direttore della Scuola, tenuto conto delle esigenze didattiche e funzionali dell'istituto. Analoga autorizzazione può essere concessa ai frequentatori in occasione delle festività anche infrasettimanali dell'attività didattica.

Compatibilmente con la ricettività delle strutture, i funzionari e gli ufficiali e il personale in servizio presso la Scuola possono essere autorizzati, su esplicita richiesta, dal direttore della Scuola ad usufruire del vitto, a pagamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'agente incaricato della riscossione di detti proventi versa giornalmente la somma introitata all'apposito capitolo dell'entrata ed è tenuto alla resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Presso la Scuola è istituito un centro stampa e riproduzione che provvede a soddisfare le esigenze di predisposizione della documentazione e delle pubblicazioni necessarie per ciascuna delle materie di insegnamento e per le attività didattiche e culturali dell'istituto.

Il centro di cui al precedente comma dipende dal servizio studi, ricerche e corsi. Presso di esso viene stampata la rivista trimestrale della Scuola, diretta dal direttore della Scuola e in cui sono riportati saggi, articoli, note, legislazione, giurisprudenza e quanto altro possa contribuire ad elevare la preparazione professionale dei frequentatori.

Presso il centro stampa sono altresì riprodotti quei lavori originali dei frequentatori che a giudizio unanime del direttore della Scuola e del collegio dei docenti meritino la pubblicazione.

Salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento, alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

NOTE AL REGOLAMENTO

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 22 della legge n. 121/1981 è il seguente:

«Art. 22. — È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

I corsi svolti dalla Scuola sono indirizzati all'alta formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.

La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla Scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché a determinare le strutture e l'ordinamento della Scuola».

Nota all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 19, secondo comma, lettera *f*), della legge n. 121/1981 è il seguente:

«Il comitato deve esprimersi:

(Omissis);

f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia».

Nota all'art. 29:

La legge n. 1204/1971 concerne: «Tutela delle lavoratrici madri».

Nota all'art. 36:

— Il testo vigente dell'art. 74 del R.D. n. 2440/1923 è il seguente:

«Art. 74. — Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.

I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti».

— Il D.P.R. n. 472/1972 concerne: «Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione». Il regolamento di esecuzione, come indicato nel presente articolo, è stato approvato con il D.P.R. n. 701/1977.

86G0689

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1986, n. 424.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 29 luglio 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 1° agosto 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 82.243 a L. 83.194 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.224,30 a L. 8.319,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

2. A partire dal 1° agosto 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono diminuite da L. 24.349 a L. 23.730 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico di cui alla lettera *D)*, punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 32

86G0824

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 26 luglio 1986.

Proroga dei termini di decadenza per l'irregolare funzionamento del tribunale di Pescara nel giorno 30 giugno 1986.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello degli Abruzzi, in data 5 luglio 1986, con la quale si comunica che il tribunale di Pescara, nel giorno 30 giugno 1986, non è stato in grado di funzionare regolarmente a causa dell'astensione dal lavoro di gran parte del personale di cancelleria;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento del tribunale di Pescara nel giorno 30 giugno 1986, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti in detto giorno o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 26 luglio 1986

Il Ministro: MARTINAZZOLI

86A5902

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 luglio 1986.

Segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito redimibile 10%-1997, denominato «Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1976, 23 settembre 1976, 11 novembre 1976 e 25 agosto 1977, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 22 aprile 1976, n. 283 del 22 ottobre 1976, n. 315 del 25 novembre 1976 e n. 250 del 14 settembre 1977;

Visto che le cartelle al portatore del prestito redimibile 10%-1997 denominato «Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti» sono rimaste prive di cedole con la riscossione della semestralità di interessi di scadenza 1° gennaio 1986 e che si deve, pertanto, procedere al cambio di esse con altre munite di una nuova serie di cedole per consentire l'ulteriore riscossione degli interessi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici delle nuove cartelle al portatore del prestito sopraindicato, da rilasciare sia in dipendenza della cennata operazione straordinaria di cambio, sia in dipendenza di operazioni ordinarie;

Decreta:

Art. 1.

Le cartelle al portatore del prestito redimibile 10%-1997, denominato «Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti» da rilasciare con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1986, in dipendenza dell'operazione di cambio menzionata nelle premesse, sono in tutto identiche, per carta filigranata, tagli, stampa, leggende, disegni e colorazione, a quelle rilasciate in precedenza, fatta eccezione per quanto determinato negli articoli seguenti.

Art. 2.

Ciascuna cartella si compone del corpo del titolo e di un foglio di diciotto cedole, collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna e numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 19, di scadenza 1° luglio 1986, a quella n. 36, di scadenza 1° gennaio 1995.

Art. 3.

Nel prospetto del corpo del titolo, la data di godimento è « 1° gennaio 1986 », mentre quella di rilascio è « 2 gennaio 1986 ».

Seguono le firme a fac-simile poste sotto le leggende: « Il Direttore Generale » (Ranuzzi), « Visto per la Corte dei conti » (Spanò), « Il Primo Dirigente » (Garozzo), nonché la leggenda « n. 778500 (serie 4°) di posizione ».

Art. 4.

I modelli delle cartelle al portatore considerate negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Art. 5.

Le stampe per cartelle del prestito redimibile 10%-1997 da destinare ad operazioni di emissione graduale e ordinarie, sono in tutto identiche alle cartelle descritte negli articoli che precedono, ma prive delle indicazioni relative alla data di godimento e di rilascio, alla serie, al numero di iscrizione, alle firme a fac-simile e al numero di posizione. Dette indicazioni vengono riportate tipograficamente, a cura della Direzione generale del debito pubblico, all'atto del rilascio di titoli al portatore in dipendenza di dette operazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1986
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 201

86A5843

DECRETO 21 luglio 1986.

Criteri e modalità relativi alla locazione finanziaria agevolata ai sensi dell'art. 9 della legge 30 luglio 1985, n. 404, concernente provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 3 luglio 1985, n. 404, recante «provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto», ed, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che i contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge medesima possono essere concessi anche per le operazioni di locazione finanziaria secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 11 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985, contenente disposizioni circa le modalità, i tempi, le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla suddetta legge;

Vista la proposta del Ministro dei trasporti in data 20 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di locazione finanziaria agevolabili ai sensi dell'art. 9 della legge 30 luglio 1985, n. 404, debbono essere stipulati con società per azioni aventi per oggetto l'esercizio della locazione finanziaria, con capitale sottoscritto e versato non inferiore a lire 2 miliardi e con adeguati requisiti di affidabilità economico-finanziaria comprovati dall'andamento gestionale.

Art. 2.

I contributi determinati ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1985, n. 404, sono erogati direttamente agli interessati in un'unica soluzione, su presentazione del contratto di locazione finanziaria che abbia durata non inferiore a cinque anni e che preveda una quota anticipata non superiore al 25% del valore del veicolo locato.

Art. 3.

Le società di locazione finanziaria sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero dei trasporti i casi di risoluzione o estinzione anticipata del contratto senza esercizio della opzione di acquisto.

In tali casi i beneficiari del contributo sono obbligati a restituirne la quota parte relativa al periodo successivo alla risoluzione o estinzione anticipata del contratto, anche a seguito di distruzione dell'autoveicolo, sino allo scadere dei cinque anni di vincolo, maggiorata di interessi computati applicando il tasso di riferimento fissato dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data dell'ordine relativo al contributo oggetto del rimborso.

Il divieto di alienazione di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1985, n. 404, non si applica alle società di locazione finanziaria che in seguito alla risoluzione o estinzione anticipata, debitamente comunicate al Ministero dei trasporti, rientrino in possesso dei veicoli locati.

Nei casi di esercizio anticipato dell'opzione di acquisto il vincolo di inalienabilità permane per il periodo residuo, a decorrere dalla data di locazione.

Art. 4.

Le imprese che abbiano presentato tempestivamente domanda ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 30 luglio 1985, n. 404, e che intendano acquisire il veicolo nuovo mediante locazione finanziaria, dovranno fornire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, oltre i dati richiesti dall'art. 6 del decreto del Ministro dei trasporti 11 dicembre 1985, copia del contratto di locazione finanziaria entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1986

Il Ministro: GORIA

86A5844

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 giugno 1986.

Rettifica al decreto ministeriale 13 febbraio 1986 concernente le tariffe e i canoni dovuti dall'utenza per il servizio pubblico permanente «Videotel».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986, concernente le tariffe ed i canoni dovuti dall'utenza per il servizio pubblico permanente «Videotel»;

Rilevato che la tariffa per l'impegno del «Centro Videotel» nelle ore diurne, prevista all'art. 1, punto 1, lettera *d*), risulta stabilita in L. 150 per ogni minuto;

Considerato che tale tariffa risulta, per mero errore materiale, difforme da quella deliberata dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella seduta n. 1670 del 12 dicembre 1985;

Rilevato, altresì, che per effetto dell'errore suindicato il trattamento tariffario previsto per i fornitori di informazioni e/o di prestazioni che impegnano il «Centro Videotel» nelle ore diurne viene a risultare sperequato rispetto al trattamento riservato ai medesimi utenti che impegnano il «Centro Videotel» nelle ore notturne e nei giorni festivi o di sabato;

Decreta:

Articolo unico

La dizione «per ogni minuto» prevista all'art. 1, punto 1, lettera *d*), del decreto ministeriale 13 febbraio 1986, citato nelle premesse, va sostituita con le parole «per ogni tre minuti».

Il presente decreto sara inviato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1986
Registro n. 31 Poste, foglio n. 124

86A5797

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso relativo alla pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo del Partito sardo d'azione

Il Presidente della Camera dei deputati rende noto di avere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia il bilancio finanziario consuntivo del Partito sardo d'azione per l'anno 1984 e l'annessa relazione, nonché il rapporto del comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti, per la pubblicazione nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 agosto 1986, a norma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

86A5918

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo che modifica l'allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, firmato a Lussemburgo l'11 aprile 1984.

Il 10 marzo 1986, in base ad autorizzazione disposta con legge 11 dicembre 1985, n. 764, pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, è stato depositato presso il Governo del Granducato del Lussemburgo lo strumento di ratifica dell'accordo che modifica l'allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza europea, firmato a Lussemburgo l'11 aprile 1984.

In conformità all'art. 3 l'accordo sopra indicato è entrato in vigore sul piano internazionale e per l'Italia il 10 marzo 1986.

86A5919

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei terreni ubicati nella regione Emilia-Romagna, appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 3 luglio 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento, ai comuni competenti per territorio, dei terreni appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ubicati nella predetta regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

86A5621

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.4141.XV.J del 3 giugno 1986, l'artificio pirotecnico denominato Magical 100 (denominazione originale Magical Barrage 100 Shots), fabbricato nella Repubblica popolare cinese è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

86A5533

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di carichi tributari dovuti dalla S.p.a. So.Co.Met., in Sesta Godano

Con decreto ministeriale 5 luglio 1986 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 62.000.000 dovuto dalla S.p.a. So.Co.Met., in Sesta Godano (La Spezia), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1986, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di La Spezia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

86A5623

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «A. Moro» di Trani ad accettare una donazione

Con decreto 4 ottobre 1985, prot. n. 4790, il preside dell'istituto tecnico commerciale «A. Moro» di Trani è stato autorizzato ad accettare in nome e per conto della scuola la donazione di L. 2.000.000 disposta dal Banco di Napoli, filiale di Trani, per la istituzione di una borsa di studio.

86A5747

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cariplo ad esercitare un magazzino generale in Milano

Con decreto ministeriale 27 giugno 1986, è stata autorizzata la S.p.a. «Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde», ad istituire ed esercitare in Milano un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere; l'ubicazione del complesso è in via Toffetti.

86A5584

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento e nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricol - Cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Colletorto.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1986 la società cooperativa «Agricol - Cooperativa agricola a r.l.», con sede in Colletorto (Campobasso), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Di Transo in data 9 maggio 1978, rep. n. 4493, reg. soc. n. 600, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Palladino Claudio, residente in via De Attellis, 6/*a*, Campobasso.

86A5532

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 20 giugno 1986 le ditte sottoelencate sono riconosciute, a termine degli articoli 9 della legge n. 1096/1971 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, costitutrici delle varietà a fianco indicate:

Anicagricoltura S.p.a. - Milano:
girasole: Pisticci.

Service Plus S.A. - Venissieux (Francia):
melone: Jocaria.

Weibull W.AB - Landskrona (Svezia):
orzo: Roland; Philippa.

Northrup King Co. Minneapolis - Minnesota (USA):
girasole: Rovo; Olmo;
soia: Dorata; Gemma;
mais: Ginestra; Crocus; Croton; Laurus.

Semundo Italia S.r.l. - Falconara Marittima (Ancona):
mais: Pablo; Amedeo; Otello; Oscar;
girasole: Semira; Semanta; Resola; Blumora; Goldina; Abunda.

N.A.P.B. - Kansas (USA):
girasole: Sheller; Solder.

Dekalb-Phizer Genetics - Illinois (USA):
soia: Glory; Full; Gold; Rich; Sir; Victory; King.

North American Plant Breeders - Kansas (USA):
soia: Maxima; Eureka.

Pacific Seeds - Queesland (Australia):
girasole: Solido; Solleone; Solsuper.

Holden's Foundation Seed Inc. - Iowa (USA):
mais: Praxis; Xeres; Mixer; Tango; Decibel; Telos; Octopus; Atrix; Lucky; Basic.

Semences Nickerson - Longuè Jumelle (Francia):
mais: Orion.

Maisadour - Mont de Marsan (Francia):
mais: Mistral; Tigra; Pamir; Radiant; Saga.

Illinois Foundation - Champaign Illinois (USA):
mais: Pan.

United Agriseeds - Champaign Illinois (USA):
mais: Jef; Gino.

86A5866

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 29 luglio 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	L./lt	186
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	605
Gasolio agricoltura	»	263
Petrolio agricoltura	»	252
Gasolio pesca e piccola marina	»	241
Petrolio pesca e piccola marina	»	231

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	519	522	525	528	531
Petrolio (*)	»	562	565	568	571	574
Olio comb.le fluido	L./kg	280	283	286	289	292

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A5975

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Cancellazione della ditta Schenk S.p.a. casa vinicola Kronenkellerei dalla tabella *B* allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986.

Il presidente della giunta provinciale di Bolzano comunica, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della sanità 23 maggio 1986, che, con suo decreto in data 17 luglio 1986, n. 77/VIII/UD/br, la ditta Schenk S.p.a. casa vinicola Kronenkellerei, corrente in Bolzano, via Perathoner n. 31, è stata depennata dalla tabella *B* allegata all'ordinanza 12 aprile 1986 del Ministro della sanità, rimanendo fermo il sequestro della partita di duemilacinquanta cartoni da sei bottiglioni da litri due di vino bianco e rosso da tavola.

86A5888

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico ordinario, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, su base circoscrizionale, per l'assunzione di sei agenti tecnici nel ruolo organico dell'ex carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 8 e la tabella *C* annessa alla legge stessa;

Considerato che con la predetta legge le amministrazioni dello Stato sono state autorizzate a bandire, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e nelle qualifiche o categorie e per le circoscrizioni territoriali citate alla tabella *C*;

Ritenuto, pertanto, di dover bandire per la carriera ausiliaria tecnica un concorso pubblico, ordinario, su base regionale, per complessivi sei posti di agente tecnico in prova nel ruolo dell'ex carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in relazione alla tabella *C* annessa alla legge stessa, è indetto il concorso pubblico, ordinario, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, su base circoscrizionale, per l'assunzione di sei agenti tecnici in prova nel ruolo organico dell'ex carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa, così ripartiti:

Regione	Numero dei posti
Lombardia	1
Veneto	2
Friuli-Venezia Giulia	1
Campania	1
Sardegna	1

Gli aspiranti, correderanno la domanda di partecipazione al concorso, di tutti i documenti che, a loro parere, possano attestare il possesso dei titoli valutabili, salva restando ogni determinazione al riguardo della commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4.

La commissione, previa insindacabile determinazione dei titoli da prendere in considerazione e dei criteri di massima da applicare nella relativa valutazione, assegnerà a ciascun candidato, un punto che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non potrà essere complessivamente superiore ai 5/10.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno specificare per quale regione intendano partecipare.

Nell'ipotesi che il candidato indichi più regioni, la domanda sarà ritenuta valida solo per la prima delle regioni indicate.

I vincitori del concorso, che conseguiranno la nomina in prova, dovranno prestare servizio per almeno cinque anni presso gli enti ubicati nella regione per la quale parteciperanno prima di poter avanzare istanza di trasferimento che, comunque, potrà successivamente essere accolta solo ove lo richiedano esigenze di servizio.

La prova pratica di idoneità tecnica tenderà ad accertare la capacità di guida di una autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento nonché del codice della strada, oltre alla conoscenza delle segnalazioni stradali.

La prova pratica di idoneità tecnica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà determinata dalla somma del punto conseguito in sede di valutazione dei titoli con il voto riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica di idoneità tecnica i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione. La patente di guida costituisce anche valido documento di identificazione per essere ammessi alla prova di cui trattasi.

Della sede e della data della prova di idoneità tecnica verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 22 settembre 1986.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere la prova di idoneità tecnica nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

5) possesso di licenza di scuola elementare;

6) godimento dei diritti politici;

7) non aver riportato condanne penali;

8) patente di tipo C per la guida di autoveicoli o equipollente militare.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la esclusione dai concorsi ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto:

a) ad indicare il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) a dichiarare di essere consapevole che, in caso di nomina, sarà destinato — senza alcuna diversa possibilità — presso gli enti ubicati nella regione per la quale chiede di partecipare al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 1 è nominata con successivo provvedimento.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e che possano fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, ai sensi delle vigenti disposizioni devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 6.

Graduatoria e nomina

Distinte graduatorie dei vincitori e degli idonei specifiche per ciascuna regione saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva in base alla quale i candidati sono collocati in graduatoria generale e tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di riserve per talune categorie di cittadini e della preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

I posti che eventualmente restassero disponibili per una regione non potranno essere attribuiti ai candidati vincitori ed idonei inseriti nelle graduatorie relative ad altre regioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salvo sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che, in applicazione del primo comma del presente articolo, saranno nominati in prova, quali vincitori del concorso di cui all'art. 1, verranno destinati agli enti delle regioni ivi previste e verranno immessi in servizio, entro il limite massimo dei posti di cui al presente bando, a copertura delle cessazioni che, a partire dalla data del 1° aprile 1984, si sono già verificate e man mano si verificheranno nel ruolo interessato, salva la potestà dell'amministrazione di utilizzare, ove necessario, le cessazioni stesse per la loro attribuzione alle regioni, in base alla scala di priorità delle proprie esigenze.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati dichiarati vincitori e nominati agenti tecnici in prova nel ruolo dell'ex carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa, dovranno perentoriamente, a pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, produrre la documentazione di cui al quinto comma del presente articolo.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di documentazione incompleta o viziata da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a completare o a regolarizzare la documentazione stessa entro trenta giorni, pena la decadenza.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza, saranno comunque compensate.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civili.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 8.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente bando, che hanno conseguito la nomina ad agente tecnico in prova nel ruolo dell'ex carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa, spetterà il trattamento economico iniziale del secondo livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 30 Difesa, foglio n. 117

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da redigere su carta legale e da consegnare
o spedire a mezzo raccomandata A.R.)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00187 ROMA

Il sottoscritto:

cognome .... (scrivere stampatello) (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile); nome .... (scrivere stampatello); residente in .... (provincia di ....) c.a.p. ...., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, ordinario, per titoli, a sei posti di agente tecnico in prova nel ruolo dell'ex carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa, indetto con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1985 per la regione .... (citare la regione prescelta) e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo .... (indicare anche il c.a.p. ed il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a .... il .... (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto .... (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (provincia di ....) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio .... rilasciato da .... (recapito istituto) .... nell'anno scolastico ....;

di essere in possesso della patente automobilistica di tipo C (o superiore o equipollente militare), rilasciata dalla prefettura di .... in data.. per uso...;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .... (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal....... (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal......................... al .... e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a .... (5);

di essere consapevole che, in caso di nomina, sarà assegnato ad uno degli enti ubicati nella regione.................................. (citare la regione prescelta) e che non potrà in nessun caso essere destinato in enti di altre regioni, e che dovrà permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni prima di poter presentare domanda di trasferimento.

Allega i seguenti titoli ....

Data, ...

Firma .... (6)

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso ....;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto ....;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva .... per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ...., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

86A5858

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolarre l'art. 15;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria), è stata autorizzata a bandire concorsi a dieci posti di tecnico laureato in prova presso questa Università;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto di dover identificare uno dei suddetti posti presso il servizio interfacoltà stabulario (facoltà di medicina e chirurgia, medicina veterinaria, farmacia e scienze matematiche, fisiche e naturali);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato presso il seguente servizio:

Facoltà di medicina e chirurgia, medicina veterinaria, farmacia e scienze matematiche, fisiche e naturali:

servizio interfacoltà stabulario . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di medicina e chirurgia o dalla facoltà di medicina veterinaria o dalla facoltà di farmacia o dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;.

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve esere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti.

Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale che comprende anche la conoscenza di due lingue straniere; il tutto come da programmma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio, il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvivenza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 6.400.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 20 maggio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 10 giugno 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 206

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

PRIMA PROVA SCRITTA

Verterà su argomenti di alimentazione e nutrizione animale e patologia degli allevamenti.

SECONDA PROVA SCRITTA

Verterà su argomenti attinenti la zootecnia, con particolare riferimento all'allevamento degli animali.

PROVA PRATICA CON RELAZIONE SCRITTA

Verterà su tecniche di laboratorio.

PROVA ORALE

Verterà sugli stessi argomenti delle prove scritte.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnico-scientifici redatti in lingua francese ed inglese.

Il rettore dell'Università di Perugia
DOZZA

86A5787

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di tecnico nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari presso l'Università degli studi dell'Aquila.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1984, con il quale è stato assegnato a questa Università un posto di tecnico degli uffici tecnici universitari in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli uffici tecnici universitari presso l'Università degli studi dell'Aquila;

Visto il decreto rettorale n. 775 del 4 giugno 1985, registrato alla Delegazione regionale della Corte dei conti il 23 agosto 1985, registro n. 2, foglio n. 315, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari presso l'Università degli studi dell'Aquila;

Visto l'art. 44 della citata legge n. 1255/1961 con il quale è stato istituito il ruolo dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici;

Visto l'art. 8 della citata legge n. 380/1970 con il quale è stata definita la denominazione del ruolo di che trattasi;

Considerato che il regolamento di esecuzione dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, non prevede modalità alcuna per l'espletamento del concorso di che trattasi;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 775 del 4 giugno 1985, registrato alla delegazione regionale della Corte dei conti il 23 agosto 1985, registro n. 2, foglio n. 315, è annullato e sostituito dal seguente.

Art. 2.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di tecnico in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari presso l'Università degli studi dell'Aquila (sesto livello).

Art. 3.

Titolo di studio

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente concorso è: diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici industriali per l'edilizia e diploma di geometra.

Art. 4.

Requisiti generali d'ammissione

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 alla data del termine ultimo di presentazione delle domande. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età massimo nei confronti:

a) del personale civile nel ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299;

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta morale e civile;

5) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale concorre;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128 del testo unico citato coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale e ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato dal rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Domande e termini di presentazione

Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Università dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza Annunziata n. 1 - 67100 L'Aquila, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire a mezzo posta a questa università entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal punto 1) del precedente art. 4, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (segretario comunale o notaio). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice verrà costituita a norma dell'art. 25 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 7.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove si osservano le norme di cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 ed inizieranno a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Del calendario delle prove verrà data notizia agli interessati.

Art. 9.

Valutazione prove

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio si intenderà superato se i candidati riporteranno una votazione di almeno sei decimi.

Art. 10

Esito delle prove

Espletate le prove del concorso, la commissione formula la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

Art. 11

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 12.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato le prove o che abbiano o che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti a una o più categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a far pervenire, per loro diretta iniziativa i documenti relativi, in originale o in copia autenticata, perfettamente in regola nel tempo con le vigenti disposizioni di legge, al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dalla data del superamento dell'ultima prova.

Art. 13.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione del vincitore e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertameno del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria generale del vincitore e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

Presentazione dei documenti per la nomina

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale, del titolo prescritto dal precedente art. 3, o certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica Italiana, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilascitao il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità ad esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico rilasciato dalla competente unità sanitaria locale, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e condizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un laboratorio o un istituto autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre.
I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.
L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità competente.

Coloro che non siano stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre certificato di iscrizione nelle liste di leva terrestri o della capitaneria di porto se assegnati alle liste di leva marittime.

I dipendenti che siano stati dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'avviso a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altra amministrazione.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 15

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento di concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 16.

Nomina

Il vincitore di concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà inquadrato nel sesto livello retributivo-funzionale con il trattamento economico iniziale di L. 5.700.000 annue lorde, più le altre indennità previste dalla normativa vigente. Il vincitore del concorso sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di mesi sei al termine del quale se riconosciuto idoneo sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine del quale ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore l'amministrazione ha facoltà di sottoporre alla nomina di altro candidato idoneo, ai sensi della legge 8 luglio 1957, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla locale delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

L'Aquila, addì 12 aprile 1986

Il rettore: SCHIPPA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale dell'Abruzzo, addì 20 giugno 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 230

ALLEGATO A

Schema di domanda

... l ... sottoscritt ....
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio), nat.... a ....
(provincia di ....), il ....
e residente a .... (provincia di ....)
in via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammess... al concorso pubblico, per esami, ad un posto di tecnico in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari presso l'Università degli studi dell'Aquila.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadin... italian....;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) non avere riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del titolo di studio di........................ conseguito in data .... presso ....;

5) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di ....;

6) di aver prestato (o di non aver prestato) i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni;

7) non è stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso pubbliche amministrazioni né è stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto .... (3).

...l... sottoscritt... elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso in ....
e solleva l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di mancato reperimento.

Data, ...

Firma .... (4)

Visto: si autentica la firma del... sig. .... (4)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nel caso sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), le data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) Tale precisione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure in uno dei due modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO B

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una orale nelle seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

3) istrumenti topografici, loro correzioni ed uso dei rilievi planimetrici, tracciamenti di campagna, uso dei logaritmi e delle relative tavole;

4) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali ed idraulici, caratteri che debbono presentare i buoni materiali di costruzione;

5) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

6) legislazione in materia edilizia pubblica e privata e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

86A5763

REGIONE VENETO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, e per trasferimento presso l'unità sanitaria locale n. 21 a:

un posto di assistente medico - servizio cardiologico;
un posto di assistente medico - servizio di citodiagnostica, cattedra di oncologia;
un posto di assistente medico - servizio immunologia clinica;
un posto di assistente medico - divisione malattie infettive;
un posto di assistente medico - centro emofiliaco, istituto patologia medica seconda.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale/concorsi, in Padova.

86A5831

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/15, a:

un posto di aiuto medico per la disciplina di psichiatria;
un posto di assistente medico per la disciplina di neuropsichiatria infantile;
un posto di psicologo coadiutore;
un posto di operatore professionale collaboratore, personale di vigilanza e ispezione;
un posto di vice direttore amministrativo;
un posto di assistente amministrativo;
due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Milano.

86A5791

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di biologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 13/4

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di biologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 13/4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi, servizio personale, dell'U.S.L. in Genova.

86A5790

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di assistente medico (servizio radiologia e terapia fisica) presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico a tempo pieno (servizio radiolgia e terapia fisica) presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Gubbio (Perugia).

86A5793

REGIONE CAMPANIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

A) RUOLO SANITARIO

1) Profilo professionale medici - area funzionale di medicina:

a) posizione funzionale di aiuto: tre posti di aiuto di psichiatria;
b) posizione funzionale di assistente: sette posti di assistente di psichiatria;

2) Profilo professionale psicologi - posizione funzionale psicologo collaboratore: due posti di psicologo collaboratore.

3) Profilo professionale operatore professionale di prima categoria:

a) posizione funzionale operatore professionale coordinatore: tre posti di capo sala;
b) posizione funzionale operatore professionale collaboratore: trentasei posti di infermiere professionale; due posti di tecnico della riabilitazione.

B) RUOLO TECNICO

1) Profilo professionale sociologo - posizione funzionale sociologo collaboratore: un posto di sociologo collaboratore.

2) Profilo professionale assistente sociale - posizione funzionale assistente sociale collaboratore: un posto di assistente sociale collaboratore.

3) Profilo professionale educatore professionale animatore di comunità: due posti di educatore professionale animatore di comunità.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno attribuiti quei posti che verranno eventualmente coperti da personale beneficiario dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, o che saranno eventualmente destinati ai riservatari di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Non saranno, altresì, attribuiti quei posti che verranno eventualmente coperti a seguito dell'attuazione della mobilità del personale di ruolo di assistenza psichiatrica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Telese (Benevento).

86A5792

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina (assistente medico di neonatologia) presso l'unità sanitaria locale BR/5.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina (assistente medico di neonatologia) presso l'unità sanitaria locale BR/5.

Il bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 101 del 3 luglio 1986.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Mesagne (Brindisi).

86A5794

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale BR/5

Ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati agli assistenti medici dei ruoli nominativi regionali, presso l'unità sanitaria locale BR/5, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

I bandi di concorso sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione n. 101 del 3 luglio 1986.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Mesagne (Brindisi).

86A5795

REGIONE CALABRIA

Concorso a sette posti di assistente medico (area funzionale di chirurgia) presso l'unità sanitaria locale n. 25

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di assistente medico (area funzionale di chirurgia) presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Polistena (Reggio Calabria).

86A5872

REGIONE SICILIA

Concorso ad un posto di assistente medico per la divisione di ostetricia e ginecologia (area funzionale di chirurgia) presso l'unità sanitaria locale n. 47.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico per la divisione di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 47.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'unità sanitaria locale in Mistretta (Messina).

86A5882

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero dermatologo;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia;

un posto di assistente medico ematologo per il centro emofilici annesso alla clinica medica III.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, divisione I dell'ente in Milano.

86A5883

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita - Italia	Prezzi di vendita - Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221